

Ordinanza n. 3817: Novità su affitti agevolati, sistemazioni alloggiative, contributi per case B e C e altri interventi nelle zone colpite dal terremoto

Case mobili. Sono 500 le case mobili che il Sindaco dell'Aquila potrà ricevere per i nuclei familiari che devono ancora ottenere un alloggio temporaneo. Le case mobili, che potranno essere messe a disposizione anche degli studenti iscritti all'Università dell'Aquila, completano l'offerta abitativa già pianificata per i cittadini con abitazioni in categoria F o in zona rossa e per quelli con abitazioni B e C, ma con tempi di riparazione lunghi. Le case saranno destinate anche alle famiglie con particolari problemi economici, sanitari e familiari. Sarà compito del sindaco individuare le aree per l'insediamento delle case e assegnare gli alloggi, secondo i criteri definiti dal Comune. L'assegnatario della nuova casa dovrà rinunciare al contributo di autonoma sistemazione o all'alloggio gratuito nelle strutture individuate dal Commissario delegato.

Per le offerte il sindaco dovrà pubblicare degli avvisi su quotidiani a diffusione locale e nazionale. Le proposte possono comprendere anche l'offerta dei terreni occorrenti per l'insediamento delle case mobili. Sarà poi una convenzione a stabilire i rapporti tra le persone che hanno messo a disposizione le case mobili: a questi è corrisposto, per ogni giornata di permanenza di ciascun componente del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, una somma determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri indicati nelle delibere n. 547 del 28 settembre 2009 e n. 582 del 12 ottobre 2009 per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione.

Per l'urbanizzazione primaria il sindaco si deve avvalere del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna. La spesa per la realizzazione delle case mobili non potrà superare i 40.000.000 di euro da reperire sul fondo della Protezione Civile (**art. 8**).

Contributi. I contributi a titolo provvisorio concessi per la riparazione delle abitazioni B e C potranno essere anticipati, anche con le modalità del finanziamento agevolato, fino al 25% dell'importo richiesto per un massimo di 20mila euro. Le spese effettuate con la somma anticipata dovranno essere documentate con le fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori (**art. 12**).

Nelle richieste di contributo per la riparazione dei danni alle parti comuni dei condomini A, B e C saranno compresi anche i compensi che spettano agli amministratori di condominio, nel limite del 2% della somma ammessa a contributo (**art. 1**).

Sempre riguardo alla riparazione delle parti comuni dei condomini, per quelli in categoria B, C ed E l'ordinanza precisa che i contributi concessi all'amministratore saranno a "favore del condominio" stesso. Inoltre, il contributo per gli interventi strutturali e alle parti comuni dell'immobile erogato al singolo proprietario sarà diminuito della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio (**artt. 14 e 15**).

Affitti agevolati. Potranno usufruire degli affitti agevolati i cittadini le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili dopo il terremoto e che non dispongono di un'altra casa nella provincia di residenza o di domicilio. La disposizione modifica l'art.1, comma 2 dell'ordinanza n.3769 che non concedeva l' "affitto agevolato" a chi disponeva di soluzione abitativa alternativa nel "territorio abruzzese"(**art.5**).

Moduli abitativi e immobili ATER. Per accelerare la realizzazione di moduli abitativi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario anche per l' assegnazione alla popolazione dei moduli abitativi e degli appartamenti (**art. 4**).

Questa disposizione modifica l'art. 4, comma 4 dell'ordinanza n. 3757 che prevedeva l'intervento di questi enti per la progettazione preliminare dei moduli, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, per le procedure finalizzate alla scelta del contraente,

per la redazione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri e l'assistenza al collaudo e direzione lavori.

L'ordinanza prevede, inoltre, che per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica Regionale sovvenzionata (ATER) e dell'Edilizia Residenziale Pubblica comunale oltre al Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato, sarà anche il sindaco de L'Aquila in qualità di soggetto attuatore ad avvalersi del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna (**art. 4**)

MUSP e occupazioni d'urgenza. I moduli ad uso scolastico provvisori e le aree sulle quali sono posizionati, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito ai comuni o alle amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati.

Questa disposizione vale anche per i Moduli in corso di realizzazione.

Inoltre, le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni necessarie per l'attuazione dei moduli sono adottate oltre che in favore dei comuni anche nei confronti delle amministrazioni provinciali interessate (**art. 7**).

Fintecna. Per l'acquisto di alloggi residenziali già ultimati o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, con le condizioni previste e per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di complessivi 36 mesi e in casi eccezionali fino ad un massimo di complessivi 60 mesi, La società Fintecna S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla società di gestione del risparmio "Europa Risorse S.G.R. S.p.A." (**art. 20**).

Depositi temporanei e siti di stoccaggio. Ad integrazione dell'art. 19, comma 1 dell'ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009, il provvedimento dispone che il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei comuni, può individuare oltre i siti da adibire a deposito temporaneo anche quelli di stoccaggio provvisorio, provvedendo, se necessario, anche alla realizzazione delle opere viarie (**art. 10**).

Compensi per collaudi. I compensi per i collaudi tecnico-amministrativi delle abitazioni del progetto C.A.S.E., dei moduli abitativi provvisori – MAP e dei moduli ad uso scolastico provvisorio – M.U.S.P. sono determinati in misura forfettaria con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nel limite dello 0,3 % dell'importo totale dei lavori e comunque nella misura complessiva prevista dall'art. 61 comma 7 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (**art. 13**).

Volontari. Per i volontari impegnati nell'emergenza Abruzzo, il limite massimo di 180 giorni l'anno previsto dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 per l'utilizzo nelle attività di soccorso ed assistenza può essere elevato a 240 giorni previa autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

La richiesta deve essere formulata dall'organizzazione di appartenenza del volontario e deve essere motivata.

Le spese, che non dovranno superare i 300.000 euro, graveranno sul fondo della Protezione Civile (**art. 3**).

Cooperative edilizie. Il provvedimento dà nuove indicazioni anche sulle richieste di contributo per le cooperative edilizie a proprietà indivisa di categoria A, B, C ed E adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. I contributi potranno essere richiesti dal legale rappresentante della cooperativa e saranno riconosciuti alla cooperativa stessa nell'interesse dei soci assegnatari. Il legale

rappresentate deve gestire e rendicontare in modo analitico con contabilità separata le spese sostenute (**art. 17**).

Lavoro. Fino al 30 novembre 2009 per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, il documento unico di regolarità contributiva e il certificato di regolarità saranno rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009, ad eccezione degli adempimenti e dei versamenti dovuti agli enti bilaterali. (**art. 21**).

Questura. Per i lavori di ripristino degli immobili sede della Questura de L'Aquila gravemente danneggiati, il Presidente della Regione Abruzzo si avvale come soggetto attuatore del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna. Per le spese necessarie alla realizzazione delle opere valutate in 4.000.000 di euro si provvede a valere sulle risorse che il CIPE assegna compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. Le risorse saranno assegnate al Dipartimento della Protezione Civile per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 5349 intestata al Provveditore interregionale e aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato de L'Aquila (**art. 9**).